



**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL RICORSO E DEI MOTIVI
AGGIUNTI DEL PROCEDIMENTO r.g. 8424/2021 AUTORIZZATO CON
DECRETO PRESIDENZIALE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO Sede di Roma N. 4345/2021 DEL 9/12/21**

Ricorso

Per

SILVIA CIALLI, PECCHIA IRENE, FRANCESCO SABATINI, tutti elettivamente domiciliati in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, che li rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze via degli Arazzieri

Nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, AMBITO TERRITORIALE DI LIVORNO, in persona del Dirigente p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri

E nei confronti

di tutti i candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Livorno per la classe di concorso A018 quali controinteressati tra cui **SERENA BARELLINI**,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- Decreto reg. prot. N. 2557 del 10.8.21 emesso dall'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Ambito territoriale di Livorno di esclusione dei candidati dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per la provincia di Livorno
- Decreto reg. prot. N. 2660 del 19.08.21 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ambito territoriale di Livorno di ripubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza per la provincia di Livorno per a.s. 2021-22
- Nonché quali atti presupposti:



- Decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione n prot. 51 del 3 marzo 2021 con cui avvia la procedura per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo.
- Ordinanza emessa dal Ministero dell'Istruzione n. prot. 60 del 10 luglio 2020 laddove all'art. 10 riserva il diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi a coloro che entro il 1 luglio 2021 avessero acquisito il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione.
- Nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso.

**** ** ****

I candidati hanno partecipato alla procedura concorsuale di cui al DD 23 aprile 2020 n. 510 possedendo i requisiti di accesso, sia per i titoli di studio che per i titoli di servizio per la classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane).

In data 15 febbraio 2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio indicava la prova scritta destinata ai candidati di diverse regioni, tra cui la Toscana.

I ricorrenti sostenevano la suddetta prova e risultavano vincitori dall'elenco non graduato allegato all'avviso n. prot. 24924 emesso il 16-7-21 dall'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio.

In data 3 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione emetteva il Decreto con cui avviava la procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, ove all'art. 1 si prevede che “possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021”.

Il Ministero precisava altresì che “tale termine è fissato in via eccezionale per l'a.s. 2021-22, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione”.

In data 22 luglio 2021 il Ministero dell'Istruzione, in pendenza della procedura di inserimento nei suddetti elenchi, ha precisato con parere rilasciato dal Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione, dr. Stefano Versari, che si riconosce l'abilitazione a coloro che risultano essere iscritti “nell'elenco non graduato di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e) del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21”.



I ricorrenti, trovandosi nella situazione descritta dall'Amministrazione nella suddetta nota, quali vincitori del concorso straordinario nella classe di concorso A018, compilavano ed inoltravano tempestivamente la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, riservata ai possessori del titolo abilitante all'insegnamento.

L'Usp dapprima accoglieva le suddette domande, inserendo tutti i ricorrenti nell'elenco graduato aggiuntivo alla prima fascia, così come risulta dal decreto di pubblicazione del 9 agosto 2021, n prot. 2528 dell'USP di Livorno, salvo poi provvedere all'esclusione con nuovo decreto del 10 agosto 2021, prot. 2557, "verificata, nell'ambito dell'attività di controllo normativamente prevista, la mancanza dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi GPS dichiarati da alcuni dei nominativi presenti nel summenzionato decreto, con particolare riferimento al mancato conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione entro il 31 luglio 2021".

***** ** *****

Ritenuto

Con il presente atto si impugnano i provvedimenti citati per i motivi di seguito indicati da intendersi in via graduata:

- 1. Eccesso di potere: inosservanza dell'atto amministrativo generale identificato nel parere del Capo Dipartimento M.I.**

Il Ministero con il suddetto parere aveva espresso chiaramente il principio per cui il candidato che è risultato vincitore del concorso perché iscritto nell'elenco non graduato è da considerarsi a tutti gli effetti abilitato, al pari di colui che risulta inserito nella graduatoria di merito.

Per questo motivo i ricorrenti, essendo inseriti nell'elenco non graduato dei vincitori del concorso, pubblicato dall'USR Lazio il 16 luglio 2021, avevano diritto ad essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia, in conformità al parere generale espresso dall'Amministrazione convenuta.

A fronte del suddetto atto generale, l'USP ha provveduto in senso inverso, escludendo i candidati dagli elenchi aggiuntivi, ritenendoli sprovvisti del titolo di abilitazione in assenza della graduatoria di merito.

Ebbene, con tale atto l'Amministrazione territoriale ha agito in contrasto ad un atto amministrativo generale, incorrendo in un eccesso di potere.

- 2. Eccesso di potere: disparità di trattamento nell'aver provveduto all'esclusione in difformità alle altre articolazioni territoriali**



L'Usp di Livorno ha dapprima incluso i candidati negli elenchi aggiuntivi alle GPS pubblicati il 9 agosto, aderendo alle direttive fornite dal Capo Dipartimento nel parere sopra citato circa l'ottenimento dell'abilitazione previo superamento della prova concorsuale; salvo poi discostarsene escludendo dagli elenchi pubblicati coloro che non erano stati interessati dalla pubblicazione della graduatoria di merito entro il 31 luglio.

Tale orientamento dell'USP non riflette un'azione uniforme su tutto il territorio nazionale degli altri uffici territoriali, che in diverse regioni hanno incluso e mantenuto negli elenchi degli abilitati i candidati che vertono nelle medesime condizioni, ossia risultano vincitori della prova concorsuale ed inseriti nell'elenco non graduato.

2. Eccesso di potere: violazione del principio di par condicio, manifesta illogicità, irrazionalità, violazione dell'art. 97 cost.

Il diritto dei candidati all'inserimento negli elenchi aggiuntivi, strumentali alle nomine in ruolo o all'attribuzione degli incarichi annuali, è rimessa interamente alla celerità nella definizione del procedimento della singola articolazione territoriale, nonostante il superamento da parte di tutti gli aspiranti coinvolti della prova concorsuale.

Non vi è chi non veda la violazione del principio di rango costituzionale del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nel permettere lo scioglimento della riserva soltanto nei confronti del candidato che ha visto pubblicarsi la graduatoria di merito che lo interessa entro il termine del 31 luglio.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi in casi analoghi, laddove i candidati erano stati esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'assenza del titolo di specializzazione, avendolo conseguito all'estero ed essendo in corso la procedura di riconoscimento dinanzi al M.I.

Il Tar ha riconosciuto l'evidente disparità di trattamento con i candidati già inseriti nelle GPS con riserva, tuttora non sciolta per il persistere della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, e ha sospeso in via cautelare il provvedimento di esclusione (Tar Sicilia, decreto N. 00520/2021 REG.PROV.CAU. emesso il 17/8/21)

**** ** ****

Infine si impugna quale atto presupposto il DM n. 51 del 3 marzo 2021 che costituisce gli elenchi aggiuntivi, laddove include negli elenchi aggiuntivi esclusivamente "i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021", senza precisare la possibilità dell'inserimento con riserva, come invece è previsto nell'O.M. 60 del 10 luglio 2020 all'art. 7, co. 4 lett e). **Eccesso di potere per violazione del**



principio di par condicio, manifesta illogicità, irrazionalità, violazione dell'art. 97 cost.

Dal momento che il Ministero aveva evidenziato l'impatto che l'emergenza epidemiologica ha avuto sulle pendenti procedure concorsuali, precisando all'art. 1, co. 1 del suddetto DM che "tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/22, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione", si ritiene del tutto ingiustificato e apodittico l'inserimento di una soglia al di là della quale i soggetti, pur risultando tutti vincitori della medesima procedura concorsuale, sono discriminati tra coloro che possono ottenere l'abilitazione e gli altri, che ricevono il medesimo trattamento dei perdenti il suddetto concorso.

Stante l'eccezionalità della situazione creatasi per l'emergenza sanitaria, ben avrebbe potuto il Ministero trattare tutti i vincitori del concorso come abilitati, applicando l'istituto dell'inserimento con riserva, già configurato per gli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento in Italia.

Tanto premesso e considerato, la ricorrente Ilaria Posarelli, ut sopra rappresentata e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI DI MERITO

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità ed annullare gli atti impugnati, dichiarando il diritto dei candidati all'inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per la provincia di Livorno, classe di concorso A018, con il conseguente diritto di accedere alle nomine per gli incarichi di supplenza annuali.

Voglia altresì annullare, previa sospensione, tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese di lite"

Grosseto,

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato



MOTIVI AGGIUNTI TRA LE MEDESIME PARTI IN GIUDIZIO AVVERSO

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- DECRETO USP Livorno n. 2881 del 6 settembre 2021 di assegnazione degli incarichi a tempo determinato annuali da GPS
- DECRETO USP Livorno n. 3148 del 17/9/21 di ulteriore assegnazione degli incarichi a tempo determinato annuali da GPS
- Nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso.

****** ** ******

Nelle more l'Amministrazione ha assegnato gli incarichi annuali dalle graduatorie per le supplenze, convocando in primo luogo i candidati inseriti nella I fascia, dalla quale i ricorrenti risultavano esclusi, e successivamente dalla II fascia, cosicché i ricorrenti sono stati costretti ad accettare i posti che residuavano dalla suddetta operazione, falsata dall'illegittima esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

******* ** *******

Ritenuto

Con il presente atto si impugnano i provvedimenti citati per i motivi di seguito indicati da intendersi in via gradata:

1. **Eccesso di potere: inosservanza dell'atto amministrativo generale identificato nel parere del Capo Dipartimento M.I.**
2. **Eccesso di potere: disparità di trattamento nell'aver provveduto all'esclusione in difformità alle altre articolazioni territoriali**
3. **Eccesso di potere: violazione del principio di par condicio, manifesta illogicità, irrazionalità, violazione dell'art. 97 cost.**

****** ** ******

Tanto premesso e considerato, i ricorrenti, ut sopra rappresentati e difesi

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere i presenti motivi aggiunti e dichiarare l'illegittimità ed annullare gli atti impugnati, dichiarando il diritto dei candidati all'inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per la



provincia di Livorno, classe di concorso A018, con il conseguente diritto di accedere alle nomine per gli incarichi di supplenza annuali dalla I fascia delle GPS per la provincia di Livorno.

Voglia altresì annullare, previa sospensione, tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese di lite”

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato

Si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;